

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 9 del mese di Giugno 2021 alle ore 15.30 presso gli Uffici di Ancona Via Mamiani n. 76 si è tenuto un incontro tra la M.& P. Mobilità & Parcheggi Spa (di seguito “Società”), la RSU della predetta Società e le rispettive OO.SS. FISASCAT/CISL e FILCAMS/CGIL. Era presente anche la UILTUCS UIL.

Sono presenti:

Per la Società: il legale rappresentante Erminio Copparo, assistito dal Dr Paolo Ferretti, Consulente del lavoro

Per la RSU: Marco Santarelli, Mirco Sturari, Stefano Carloni

Per le OO.SS.: Valentina Gennari, Giuseppe Salcone e Francesco Barchiesi.

premesse

- che il Comune di Ancona ha affidato alla M.& P. Mobilità & Parcheggi Spa la gestione dei servizi logistici e di accoglienza alla Mole Vanvitelliana di Ancona;
- che tale affidamento determina in capo alla Società l'esigenza di gestire dei servizi (quali la custodia, l'apertura e la chiusura, le pulizie, il coordinamento della sicurezza, la commercializzazione degli spazi ecc.) che richiedono la presenza costante di personale durante l'apertura del Monumento, sia durante la stagione estiva, che durante la stagione invernale;
- che le parti, con accordo sindacale del 06/02/2019, hanno introdotto per via contrattuale collettiva il contratto a chiamata nell'ambito dell'attività di M&P, prevedendo che la stessa possa fare ricorso al contratto a chiamata di cui agli artt. 13 e seguenti del D.lgs. 81/2015 a prescindere dai requisiti soggettivi (età dei lavoratori) nei casi di: lavori di accoglienza, pulizia e sorveglianza da eseguirsi in caso e nell'ambito di eventuali nuovi servizi affidati o acquisiti da M&P.
- che nonostante l'introduzione del contratto a chiamata di cui sopra, le parti ritengono che l'efficiente gestione dei servizi della Mole, che richiedono la presenza costante di personale durante l'apertura del Monumento, sia durante la stagione estiva, che durante la stagione invernale, sia realizzabile, oltre che con il contratto a chiamata, anche attraverso l'attivazione di contratti di lavoro part time che, rispetto al contratto a chiamata, determinano una più stabile occupazione;
- che il contratto part time è tuttavia un contratto “rigido”, in quanto nello stesso deve essere contenuta, per espressa previsione normativa (art. 5 D.Lgs. 81/2015), una puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

- che le parti riconoscono che la gestione del servizio della Mole richiede una flessibilità tale da rendere indispensabili alcuni adattamenti della normativa del lavoro a tempo parziale alle particolari modalità di espletamento del servizio stesso, connotato da programmazione di massima, ma con variabilità non sempre prevedibile, eventi aggiuntivi, allestimenti e disallestimenti non comunicati, condizioni meteo avverse, ecc.ecc.;
- che la normativa del lavoro demanda tale possibilità di adattamento a specifiche intese sindacali;
- che le parti riconoscono che la flessibilità è un fattore che consente alla Società di rispondere con efficienza e tempestività alle mutate esigenze di servizio ed alle modalità di espletamento dello stesso;
- tutto ciò premesso, all'esito di ampia discussione, le parti hanno convenuto e stipulato quanto segue:

ORARIO PART TIME

In considerazione della diversità di collocazione temporale e quindi di intensità degli eventi, che sono influenzati da stagionalità, si prevedono, di massima, due fasce di orario part time che connoteranno i contratti individuali di lavoro.

In particolare è prevista una fascia autunno/inverno (di massima, salvo variazioni, da ottobre a maggio) con orario settimanale minimo di 16 ore, ed una fascia primavera/estate (di massima, salvo variazioni, da giugno a settembre) con orario settimanale minimo di 24 ore.

Le fasce di cui sopra non esauriscono le possibili articolazioni dell'orario settimanale di lavoro part time e la Società potrà adottarne ulteriori, comunicandolo alla RSU.

BANCA DELLE ORE CONTRATTI PART TIME

Nell'ipotesi di variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa part time, le parti convengono in ordine alla istituzione di una "Banca ore" del lavoro part time. Per le modalità di fruizione dei riposi compensativi, ferma la necessità di accordo tra il lavoratore e l'azienda, si rinvia alla regolamentazione già prevista per i full time dall'art. 141 del CCNL di settore.

La "Banca ore" prevede:

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

- volontarietà da parte del lavoratore di aderirvi o di disdettarla successivamente, a valere dal 1° giorno del mese successivo;
- facoltà di usufruire dell'intero monte ore accumulato entro il 30 Aprile dell'anno successivo; in presenza di residui a tale data, si procede al pagamento delle ore residue con la retribuzione del mese di Aprile dell'anno successivo;
- le ore accantonate in Banca ore godono di una maggiorazione del 35% che è goduta dal lavoratore in termini di tempo al momento della loro fruizione oppure da liquidarsi in busta paga nel caso di residui con la retribuzione del mese di Aprile dell'anno successivo; non vi è alcuna maggiorazione nella ipotesi in cui una eventuale prestazione eccedente i limiti ordinari dell'orario di lavoro venga recuperata nello stesso mese (ovviamente sino a concorrenza del numero delle ore recuperate nel mese).

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha efficacia dal 1 Luglio 2021 e si intende a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potrà disdettare l'accordo a mezzo pec con un preavviso di mesi tre.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società


per la RSU

per le OO. SS.

Firmato telematicamente in data 1° Luglio 2021